

La presente copia, composta di n. 10 fogli per n. 19 copie totali, è conforme all'originale n. 425 del 8.02.2011 ammesso da [firma] Varese, li [firma]

SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

Il Dirigente



Varese, 08/02/2011

Prot. n. 12424/9.11.2

Autorizzazione n. 425

**Oggetto:** FERRARIO S.N.C. DI FERRARIO UGO & C. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN UBOLDO (VA) VIA CERRO N. 84. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI CARCASSE DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI E DI RECUPERO (R13, R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PROVENIENTI DA TERZI.  
ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTI:**

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149 e dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 18, 12 luglio 2007, n. 12, 29 giugno 2009, n. 10 e 5 febbraio 2010, n. 7;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010 n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;
- il decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito con legge 30 dicembre 2008, n. 210;

**PRESO ATTO** che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia riferisce che l'Impresa Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C., con sede legale in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84, ha presentato istanza in data 6.08.2010 (atti provinciali n. 82885 del 6.08.2010), tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni da effettuarsi presso l'impianto sito in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84, già autorizzato con provvedimenti della Provincia di Varese n. 553 del 7.02.2006, n. 3415 del 5.08.2008 e n. 403 del 3.02.2010;

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 2260 del 20.05.2005, avente per oggetto: "Ditta Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. con sede legale in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 78. Approvazione del progetto di adeguamento ex d.lgs. 209/03 del centro di raccolta ubicato in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84 ed autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni con contestuale presa d'atto della variazione del numero civico dell'impianto. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. ed art. 15 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209";

Il DIRIGENTE  
(Ing. Susanna Capogna)



- n. 553 del 7.02.2006 avente per oggetto: "Ditta Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. con sede legale in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 78. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili svolte presso il centro di raccolta sito in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84 con contestuale approvazione del progetto di varianti sostanziali ed adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 151/05. Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 22/97 e s.m.i. ed art. 20 del d.lgs. 151/05";
- n. 3415 del 5.08.2008 avente per oggetto: "Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. con sede legale in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 78. Approvazione del progetto di modifica sostanziale all'impianto ubicato in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84, già autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 553 del 7.02.2006 all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- n. 403 del 3.02.2010 avente per oggetto: "Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. con sede legale ed impianto in Uboldo (VA), rispettivamente in Via Cerro n. 78 ed in Via Cerro n. 84. Autorizzazione alla realizzazione di varianti alla gestione delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi. Art. 210 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

**RICHIAMATI altresì:**

- la d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000 e 5964 del 2.08.2001;
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002 avente per oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n° 6";
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002 avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002 avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti";
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07 e 10/09, che trasferisce alle Province Lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi delle lettere b), c), c-bis) e c-ter) del comma 1, dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

IL DIRIGENTE  
(Ing. Susanna Capogna)



- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 10360 del 21 ottobre 2009: "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003)";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 10222 del 28 settembre 2009: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi. Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici";

**PRESO ATTO** dell'istruttoria tecnico - amministrativa compiuta dall'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- a. il legale rappresentante della Società, nell'istanza pervenuta il 6.08.2010, dichiara che nulla è mutato, rispetto a quanto in precedenza autorizzato, relativamente all'impianto, alla tipologie di rifiuti trattati, ai rispettivi quantitativi, nonché alle operazioni ivi effettuate, e chiede esclusivamente il rinnovo tal quale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, svolte presso l'impianto ubicato in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84;
- b. le caratteristiche dell'impianto, limitatamente alle operazioni di recupero rifiuti ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati negli Allegati Tecnici A e B - RIFIUTI che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- c. essendo previsto esclusivamente il rinnovo dell'autorizzazione e non intervenendo varianti sostanziali all'impianto autorizzato, non si rende necessario attivare la procedura della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 208 del d.lgs. 152/06 o dall'art. 14 della l. 241/90;
- d. l'Impresa Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. 135708 del 19.05.1975 avente per oggetto "*Lavorazione, preparazione, trasformazione, commercio, intermediazione e gestione di rottami ferrosi e non ferrosi in materiali pronti per fonderie sia per conto proprio che di terzi ... omissis ... Attività di autodemolizione ... omissis ...*";
- e. sono state acquisite le certificazioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, in atti provinciali n. 97857 del 30.09.2010;
- f. l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate al punto 2. degli Allegati Tecnici A e B - RIFIUTI, nonché in conformità all'Allegato Tecnico C - PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- g. è determinato in € 76.231,13.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare a favore della Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
  - ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di mq 1.437, pari ad € 33.841,35.=;
  - messa in riserva (R13) di 1.200 mc di rifiuti non pericolosi (di cui 100 mc di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pari ad € 21.194,40.=, calcolato nella misura del 10% in quanto i rifiuti vengono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione così come stabilito dall'Allegato C alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  - recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo annuo complessivo di 6.605 tonnellate, pari ad € 21.195,38.=;

**DATO ATTO** che la Società, con nota pervenuta in data 12.01.2011 (in atti provinciali n. 3000 del 12.01.2011), ha trasmesso n. 10 copie dell'elaborato grafico, riguardante la planimetria dell'impianto;

**TENUTO CONTO** che con nota del 17.09.2010, di prot. n. 2010/0141E00 - 81150, l'A.S.L. della Provincia di Varese ha espresso parere igienico-sanitario favorevole all'iniziativa avanzata dall'Impresa;



**DATO ATTO** altresì che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché la circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN che si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 205/10;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero (R13, R4) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi svolte presso l'impianto ubicato in Via Cerro n. 84 - Uboldo (VA), alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A e B - RIFIUTI, nonché in conformità all'Allegato Tecnico C - PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

**RICORDATO** che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR1) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e al d.m. 17.12.2009 e s.m.i. e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;

**RITENUTO** di doversi procedere in tal senso;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3.

**Tutto ciò premesso,**

#### **DISPONE**

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, al gestore dell'Impresa Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. con sede legale ed impianto in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84, nella persona del legale rappresentante, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili e di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici A e B - RIFIUTI, nonché in conformità all'Allegato Tecnico C - PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO, che costituiscono parte integrante del provvedimento;
2. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci anni a decorrere dal 27.02.2011 (giorno successivo alla data di scadenza del provvedimento autorizzativo provinciale n. 553 del 7.02.2006, e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima del 26.02.2021 (data di scadenza della presente autorizzazione);
3. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Susanna Capogna)



dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo, come stabilito dall'art. 197, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, a cui compete, in particolare, accertare periodicamente che l'Impresa Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/06 e successive modifiche e di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Varese per l'eventuale adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. di dare atto che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Uboldo e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
6. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
7. di determinare in € 76.231,13.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
  - ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di mq 1.437, pari ad € 33.841,35.=;
  - messa in riserva (R13) di 1.200 mc di rifiuti non pericolosi (di cui 100 mc di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), pari ad € 21.194,40.=, calcolato nella misura del 10% in quanto i rifiuti vengono avviati a recupero entro 6 mesi dall'accettazione così come stabilito dall'Allegato C alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  - recupero (R4) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo annuo complessivo di 6.605 tonnellate, pari ad € 21.195,38.=.La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004; contestualmente all'accettazione della stessa, verrà disposto lo svincolo della fidejussione precedentemente accettata con nota provinciale del 22.02.2006, di prot. n. 24557;
8. che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga preliminarmente comunicato, in copia conforme priva di efficacia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone quindi copia, ad avvenuto espletamento delle procedure di notifica, alla Regione Lombardia, al Comune di Uboldo, all'A.S.L. della Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
9. che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa a quanto contenuto nel presente atto e dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 16.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 8.;
- 11.

12. che copia conforme all'originale del presente atto e degli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
13. che qualora l'impianto e/o l'attività di recupero dei rifiuti rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinata al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
14. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Uboldo ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;

**INFORMA**

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;


**DA' ATTO**

di far salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

**DISPONE**

la notifica del presente atto all'Impresa Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C. presso la sede legale sita in Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84, nonché il suo inoltro, per opportuna informativa e per gli aspetti di competenza alla Regione Lombardia, al Comune di Uboldo ed all'A.S.L. della Provincia di Varese, e, per gli adempimenti di controllo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

IL DIRIGENTE

(Ing.  Susanna Capogna)

EE/ARIA/SPG/VR



**ALLEGATO TECNICO A**
**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C.	
	C.F. 00394500128	P.IVA 00394500128
Indirizzo sede legale	Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84	
Indirizzo impianto:	Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84	
Attività:	messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili	
Legali rappresentanti:	- Ferrario Ugo - Ferrario Giuseppina - Ferrario Franco	
Direttore Tecnico:	- Ferrario Giuseppina	

**1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

1.1 L'impianto è ubicato su una superficie pari a 2.730 mq. La superficie complessiva recintata risulta pari a 4.910 mq. L'area risulta di proprietà dell'Impresa.

1.2 dal certificato di destinazione urbanistica risulta che l'area dove insiste l'impianto interessa i mappali nn. 8440 (in parte), 8448 e 862 del foglio 9 della Sezione Censuaria di Uboldo. I suddetti mappali interessano anche l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Secondo le previsioni del P.R.G. sono compresi in:

**1.2.1 mappale 8440:**

- parte in zona "D1 - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttiva";
- parte in "sede stradale";
- parte in "fascia di rispetto stradale";
- parte in zona "E1 - parti del territorio destinate ad usi agricoli site in zone urbanizzate, oppure prossime a zone residenziali o produttive sia esistenti che di nuova espansione";

**1.2.2 mappali 8448 ed 862:**

- zona "D1 - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttiva";

L'area non è sottoposta ai vincoli previsti dal punto 1.1 dell'Allegato I al d.lgs. 209/03, come risulta dal certificato comunale di destinazione urbanistica;

1.3 non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 m dall'impianto;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui al CER 160104\* (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse, come individuato dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, di stoccaggio e di separazione delle parti utilizzabili e di quelle inutilizzabili, nonché di pressatura con il CER 160106 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose);

1.5 l'impianto adibito alle suddette operazioni, su una superficie utile di 1.437 mq, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- 1.5.1 settore **A** di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima della bonifica/trattamento (sup. 609 mq), in piazzale scoperto;
- 1.5.2 settore **B** di bonifica/trattamento dei veicoli fuori uso (sup. 57 mq) sotto tettoia;
- 1.5.3 settore **C** di deposito dei veicoli dopo le operazioni di bonifica/trattamento (sup. 380 mq), in piazzale scoperto. La zona può essere utilizzata anche per:
- la messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi provenienti da terzi identificati con il CER 160106, aventi le caratteristiche individuate al punto 5.1 dell'allegato 1 - suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
  - la messa in riserva (R13) su una superficie di 72 mq delle carcasse delle autoveicoli demolite e già messe in sicurezza, provenienti da terzi, identificate con il CER 160106, che saranno sottoposte alle operazioni di promozione del riciclaggio previste dal d.lgs. 209/03;
- 1.5.4 settore **D** di deposito delle parti di ricambio, così suddiviso:
- settore **D1** (sup. 82 mq), sotto tettoia;
  - settore **D2** (sup. 108 mq) in parte in capannone, in parte sotto tettoia;
- 1.5.5 settore **E** di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (liquidi tecnologici, batterie, componenti contenenti mercurio, condensatori con PCB e PCT) derivanti dal trattamento (sup. 25 mq) sotto tettoia;
- 1.5.6 settore **F** di stoccaggio dei rifiuti recuperabili, così suddiviso:
- settore **F1** per lo stoccaggio dei motori in cassoni (sup. 25 mq), sotto tettoia;
  - settore **F2** per lo stoccaggio di vetro, gomme e plastiche (sup. 39 mq), in cassoni protetti mediante teli;
- 1.5.7 settore **G** di rottamazione mediante operazioni di riduzione volumetrica, così suddiviso:
- settore **G1** di adeguamento volumetrico delle carcasse trattate mediante pressa in posizione fissa (sup. 82 mq), sotto tettoia;
  - settore **G2** di adeguamento volumetrico delle carcasse trattate mediante pressa mobile (sup. 30 mq), sotto tettoia;

La restante area è destinata alle operazioni di messa in riserva e/o recupero di rifiuti non pericolosi, a piazzali e viali di manovra degli automezzi, agli uffici, pesa, spogliatoio e locale deposito attrezzi.

La zona di lavorazione è interamente pavimentata mediante battuto di cemento.

L'impianto è dotato di sistema di convogliamento delle acque meteoriche con griglie per il drenaggio, munito di vasca di prima pioggia e di sistema di separazione degli oli con recapito finale in fognaia.

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il provvedimento della Provincia di Varese n. 403 del 3.02.2010, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;
- 2.2 le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, devono essere effettuate esclusivamente nelle aree funzionali riportate nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e richiamate al precedente punto 1.5;
- 2.3 tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, nonché delle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- 2.4 le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di renderne nota la natura e la pericolosità. Devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;



- 2.5 i settori funzionali dell'impianto dovranno essere adeguatamente contrassegnati e facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.6 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.7 il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree riportate al punto 1.5, è così determinato:
- il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
  - il numero massimo delle carcasse trattate, comprensive di quelle già messe in sicurezza e ritirate da terzi deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;
- 2.8 è consentito il ritiro di autoveicoli alimentati con gas compresso (gpl o metano) in quanto l'Impresa è dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione e stoccaggio dei gas ivi contenuti;
- 2.9 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;
- 2.10 le operazioni effettuate presso il centro di raccolta devono prevedere:
- per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso:
    - la rimozione degli accumulatori, la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e lo stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
    - la rimozione o la neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
    - il prelievo del carburante e l'avvio a riuso; durante questa operazione (che non deve prevedere stoccaggi superiori a 500 litri per non rientrare tra le attività assoggettate a Certificato Prevenzioni Incendi di cui al d.m. 16.02.1982) devono essere evitati sversamenti ed adottati opportuni accorgimenti al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
    - la rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione, devono essere evitati sversamenti, adottati opportuni accorgimenti ed utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
    - la rimozione dei filtri che devono essere privati dell'olio mediante scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; i filtri devono essere depositati in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
    - la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
    - la rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
  - per l'attività di demolizione:
    - lo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
    - la rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;



- l'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - per le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
    - la rimozione dei catalizzatori ed il deposito dei medesimi in apposito contenitore, adottando i necessari accorgimenti per evitare la fuoriuscita di sostanze e per garantire la sicurezza degli operatori;
    - la rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
    - la rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
    - la rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
    - la rimozione dei componenti in vetro;
- 2.11** I veicoli in uscita dall'impianto, che non sono stati sottoposti alle operazioni di trattamento per promozione del riciclaggio di cui al punto 7. dell'Allegato I al d.lgs. 209/03, ma esclusivamente alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione, deve essere assegnato il CER 160106 ed affidati ad altri operatori autorizzati al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo;
- 2.12** L'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa oleodinamica, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio di cui al precedente punto **2.10**;
- 2.13** Le operazioni di adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate presso l'impianto mediante l'utilizzo di pressa mobile possono essere effettuate esclusivamente nell'area dedicata ed identificata in planimetria con la lettera **G<sub>2</sub>**;
- 2.14** I rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi quelli detenuti presso il settore **F**, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183 del d.lgs. 152/06, così come specificato nel d.d.g. n. 36 del 07.01.1998 (B.U.R.L. - S.O. n. 6 del 9.02.1998);
- 2.15** I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- 2.16** I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- 2.17** I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.18** Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 2.19** I serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivi antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
- 2.20** Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con



l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

- 2.21** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.22** gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni, ecc.) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite cisterne e/o contenitori;
- 2.23** gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi;
- 2.24** deve essere costituito un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;
- 2.25** la gestione dei CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal d.m. 20.09.2002, pubblicato sulla G.U. del 2.10.2002, n. 231;
- 2.26** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.27** le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate adottando gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 2.28** i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 2.29** i materiali scartati devono essere depositati negli appositi contenitori;
- 2.30** le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli possono essere cedute solo agli iscritti al registro imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5.02.1992, n. 122;
- 2.31** le carcasse di veicoli a motore in uscita dall'impianto, identificate con il codice CER 160106, possono essere affidate a soggetti terzi che effettuano l'attività di recupero ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 o dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, esclusivamente se, sulle stesse, siano state effettuate tutte le operazioni previste ai punti 5., 6. e 7. dell'Allegato I al d.lgs. 209/03 e se tali rifiuti possiedono le caratteristiche previste al punto 5.1.2 dell'allegato 1 - suballegato 1 al d.m. 5.02.1998. Diversamente, le carcasse devono essere affidate a soggetti terzi, autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, degli artt. 208 e 210 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/03, per consentirne il recupero completo;
- 2.32** per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e, quindi, non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'Allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;
- 2.33** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.06.2006;
- 2.34** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della l. 447/1995, dal d.p.c.m. 14.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto, da effettuarsi qualora non eseguite a seguito dell'approvazione del piano di zonizzazione comunale, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento. In caso di superamento dei limiti dovrà essere predisposto specifico piano di risanamento ai sensi della d.g.r. n. 6906 del 16.11.2001;
- 2.35** i rifiuti in uscita dal centro devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o

IL DIRIGENTE

  
Roberto Casagrande

smaltimento. I soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98.

### 3. PIANI

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;  
programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;  
identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;  
verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;  
indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

#### 3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



**ALLEGATO TECNICO B**

**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Ferrario S.n.c. di Ferrario Ugo & C.	
	C.F. 00394500128	P.IVA 00394500128
Indirizzo sede legale	Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84	
Indirizzo impianto:	Uboldo (VA) - Via Cerro n. 84	
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi	
Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06:	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - Recupero (R4) di rifiuti non pericolosi	
Legali rappresentanti:	- Ferrario Ugo - Ferrario Giuseppina - Ferrario Franco	
Direttore Tecnico:	- Ferrario Giuseppina	

**1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

- 1.1. l'impianto interessato dall'attività di recupero rifiuti è individuato ai mappali nn. 8440 (in parte), 8448, 862, del foglio 9 della Sezione Censuaria del Comune di Uboldo e l'area risulta di proprietà dell'Impresa. I medesimi mappali interessano anche l'attività di autodemolizione;
- 1.2. dal certificato di destinazione urbanistica i sopraccitati mappali risultano inclusi:
- 1.2.1 mappale 8440:
- parte in zona "D1 - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttiva";
  - parte in "sede stradale";
  - parte in "fascia di rispetto stradale";
  - parte in zona "E1 - parti del territorio destinate ad usi agricoli site in zone urbanizzate, oppure prossime a zone residenziali o produttive sia esistenti che di nuova espansione";
- 1.2.2 mappali 8448 ed 862:
- zona "D1 - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttiva";
- 1.3. non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 m dall'impianto;
- 1.4. presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
  - messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  - recupero (R4) di rifiuti non pericolosi;
- 1.5. l'impianto, avente superficie utile di 480 mq, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.5.1 area "R13," - superficie di 226 mq, adibita alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi depositati in cumuli, sotto tettoia e su pavimentazione impermeabile. La stessa risulta suddivisa nei seguenti sottosettori:
- 1.5.1.1 R13<sub>1A</sub> - superficie di 45 mq;
- 1.5.1.2 R13<sub>1B</sub> - superficie di 67 mq;

IL DIRETTORE  
(Ing. Susanna Capogna)

- 1.5.1.3 **R13<sub>1C</sub>** - superficie di 33 mq;
- 1.5.1.4 **R13<sub>1D</sub>** - superficie di 12 mq;
- 1.5.1.5 **R13<sub>1E</sub>** - superficie di 37 mq;
- 1.5.1.6 **R13<sub>1F</sub>** - superficie di 32 mq;
- 1.5.2 **area "R13<sub>2</sub>"** - superficie di 105 mq, adibita alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi depositati in n. 6 cassoni, sotto tettoia e su pavimentazione impermeabile;
- 1.5.3 **area "RAEE"** - superficie di 50 mq, destinata alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), depositati sotto tettoia e su pavimentazione impermeabile;
- 1.5.4 **area "R4"** - superficie di 69 mq, destinata alle operazioni di recupero mediante selezione e/o cernita di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi per classi omogenee, eseguite manualmente o meccanicamente mediante ragno semovente sotto tettoia e su pavimentazione impermeabile;
- 1.5.5 **area "G2"** - superficie di 30 mq, destinata all'adeguamento volumetrico, mediante pressa mobile, dei rifiuti metallici, ubicata sotto tettoia, su superficie impermeabile. L'apparecchiatura viene altresì utilizzata per l'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate;
- 1.6. I quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:
- 1.6.1 **area "R13<sub>1</sub>":**
- 1.6.1.1 messa in riserva (R13) di 825 mc di rifiuti non pericolosi, così suddivisi:
- sottosettore **R13<sub>1A</sub>** - 221 mc;
  - sottosettore **R13<sub>1B</sub>** - 295 mc;
  - sottosettore **R13<sub>1C</sub>** - 115 mc;
  - sottosettore **R13<sub>1D</sub>** - 41 mc;
  - sottosettore **R13<sub>1E</sub>** - 133 mc;
  - sottosettore **R13<sub>1F</sub>** - 40 mc;
- 1.6.2 **area "R13<sub>2</sub>":**
- 1.6.2.1 messa in riserva (R13) di 255 mc di rifiuti non pericolosi;
- 1.6.3 **area "RAEE":**
- 1.6.3.1 messa in riserva (R13) di 100 mc di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 1.6.4 **area "R4":**
- 1.6.4.1 operazioni di recupero (R4) mediante selezione e/o cernita, per un quantitativo massimo annuo di 6.605 tonnellate di rifiuti non pericolosi, per una potenzialità giornaliera di 20 t/giorno;
- 1.7. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n° 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1A</sub>  
stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
160116	X	X
160117	X	X
160122	X	X
160214 limitato ad apparecchiature di grandi dimensioni	X	

**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1B</sub>  
stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
170405	X	X
191202	X	X



**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1C</sub>**  
**stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
150104	X	X
200140	X	X

**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1D</sub>**  
**stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
100210	X	X
120101	X	X
120102	X	X

**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1E</sub>**  
**stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
150102	X	
150103	X	
150106	X	
170201	X	
200138	X	
200139	X	

**Area R13<sub>1</sub> - sottosettore R13<sub>1F</sub>**  
**stoccaggio in cumuli**

CER	R13	R4
160103	X	
160119	X	

**Area R13<sub>2</sub>**  
**stoccaggio in container**

CER	R13	R4
120103	X	X
120104	X	X
160118	X	X
160120	X	
160122	X	X
160216	X	
160801	X	
170401	X	X
170402	X	X
170403	X	X
170404	X	X
170406	X	X
170407	X	X
170411	X	
191002	X	X
191203	X	X

**Area RAEE**  
**stoccaggio sotto tettoia**

CER	R13	R4
160214	X	
200136	X	

1.8. le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi identificati nella tabella di cui al punto 1.7 devono essere effettuate esclusivamente nell'area denominata "R4" descritta al precedente punto 1.5.4;



IL DIRIGENTE  
 (Ing. Susanna Capogna)

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il provvedimento della Provincia di Varese n. 403 del 3.02.2010, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - qualora si tratti di rifiuti pericolosi, il rifiuto dovrà essere caratterizzato da analisi chimiche che ne definiscano le caratteristiche di pericolosità;
  - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla parte IV<sup>a</sup> del d.lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.3 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della prevista scheda SISTRI;
- 2.5 i rifiuti identificati con i CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come "urbani da raccolta differenziata", possono essere ritirati qualora conferiti all'impianto:
- da soggetti gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di urbani;
  - da Imprese esclusivamente nel caso in cui alla tipologia di rifiuti non è assegnabile CER di altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione la tracciabilità dei relativi flussi;
- 2.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.7 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto 1.7, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.8 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti 1.6 e 1.7 e le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.9 nel sito, l'Impresa non deve effettuare altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
- 2.10 nelle aree funzionali dell'impianto autorizzate alle operazioni di messa in riserva e di recupero non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi;
- 2.11 l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 10222 del 28 settembre 2009 e di quanto contenuto nel protocollo trasmesso con nota del 31.03.2010;



- 2.12 sui rifiuti in ingresso costituiti da materiali ferrosi e non ferrosi deve inoltre essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997);
- 2.13 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, messi in riserva (R13) nelle aree **R13<sub>1</sub>**, **R13<sub>2</sub>** e **area RAEE**, dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 2.14 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 2.15 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.16 non è consentito il ritiro dei rifiuti costituiti da apparecchiature RAEE, quali frigoriferi, televisori, computer e apparecchiature di illuminazione di cui al punto 5 dell'allegato 1B del d.lgs. 151/05;
- 2.17 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonea apparecchiatura per la rilevazione di radioattività;
  - utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
  - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
  - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
  - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
  - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
  - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 2.18 la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature RAEE e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 2.19 devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 2.20 il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 2.21 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
- 2.22 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature (compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.23 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.24 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree

IL DIRIGENTE  
(Ing. Susanna Capoglia)



- dovranno inoltre essere contrassegnate mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.25 le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondane in uscita dovranno essere dotate di idonea cartellonistica riportante i CER dei rifiuti o la tipologia del materiale in uscita;
- 2.26 lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli, deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.27 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 2.28 la gestione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.29 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.30 le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti metallici mediante l'utilizzo di pressa mobile possono essere effettuate esclusivamente nell'area dedicata ed individuata in planimetria con la lettera G<sub>2</sub>;
- 2.31 le operazioni di recupero effettuate sui rifiuti non pericolosi devono rispettare quanto previsto dai rispettivi punti di cui alle tipologie 2.1, 3.1, 3.2, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i.;
- 2.32 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alle normative tecniche di settore o, comunque nelle forme usualmente commercializzate definite nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e s.m.i.;
- 2.33 l'Impresa dovrà dotarsi e tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le norme tecniche di settore (CECA, AIS1, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita;
- 2.34 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.35 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.36 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri;
- 2.37 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali e devono altresì rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.04.2006;
- 2.38 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto, da effettuarsi, qualora non eseguite a seguito dell'approvazione del piano di zonizzazione comunale, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento. In caso di superamento dei limiti dovrà essere predisposto specifico piano di risanamento ai sensi della d.g.r. n. 6906 del 16.11.2001;



- 2.39 i rifiuti in uscita dal centro devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV<sup>a</sup> del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98.

### 3. PIANI

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia

#### 3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

PROVINCIA DI VARESE - Settore Ecologia ed Energia  
Referto di notifica

L'anno 2001 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 10.30 in

VARESE - V.A. PASUBIO, 6 il sottoscritto  
PER ING. PIETRO GIUSEPPE SIBILIA  
incaricato della Provincia di Varese ha notificato copia del presente atto al Sig.  
FERRARIO GIUSEPPINA  
in qualita' di SINDACO AMMINISTRATORE

mediante consegna in mani di .....  
in qualita' di .....  
Il presente atto viene consegnato in busta chiusa sigillata (D.L.vo 30.6.03 n.196)

Il Ricevente

Ferrario Giuseppe  
(N.D.)

Provincia di Varese  
Settore Ecologia ed Energia

Il Responsabile del Settore  
ED ING. PIETRO GIUSEPPE SIBILIA  
P. Sibilìa

